

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

1. E' costituito il gruppo comunale dei volontari di protezione civile. Possono aderire cittadini di ambo i sessi, residenti nel Comune di Povoletto e non residenti, purché autorizzati dal Sindaco, che abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età e siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Art. 2

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Sindaco e formale accettazione della stessa.
2. Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.
3. Il Sindaco è responsabile unico del gruppo; nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un coordinatore che, secondo le indicazioni dell'assemblea dei volontari, per capacità, competenza, esperienza e disponibilità, ha la responsabilità operativa del gruppo durante l'esercizio delle attività di protezione civile.
4. I volontari ammessi saranno muniti di equipaggiamento consegnato in comodato d'uso e apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 1 febbraio 1990, n. 045/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.
5. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.
6. I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, emergenza e ripristino.
7. Il volontario in particolare deve:
 - mantenere sempre un comportamento esemplare e consono al suo ruolo;
 - usare nei rapporti con terzi cortesia, comprensione, fermezza e onestà;
 - osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto in servizio;
 - conservare in buono stato di efficienza l'equipaggiamento affidatogli;
 - osservare scrupolosamente il presente regolamento e tutte le altre disposizioni che gli verranno impartite; osservare le disposizioni sulla prevenzione infortuni e sull'operatività in sicurezza ai sensi del D.L. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

1. L'adesione al gruppo va rinnovata ogni anno con la sottoscrizione dell'apposito modello. Il rinnovo va presentato entro il mese di febbraio di ogni anno e la mancata presentazione costituisce implicita rinuncia all'appartenenza al gruppo.
2. Ogni volontario potrà altresì rinunciare all'iscrizione in qualsiasi periodo dell'anno presentando relativa richiesta indirizzata al Sindaco. In tal caso, si provvederà alla cancellazione d'ufficio dall'elenco dei volontari ed alla richiesta della restituzione di tutto il materiale consegnato in comodato d'uso.
3. I volontari che nell'arco dell'anno solare non effettueranno almeno dieci attività organizzate e programmate dal Gruppo, comprese le riunioni mensili, verranno cancellati d'ufficio dall'elenco, salvo giustificati e comprovati motivi; anche in tal caso, dovranno restituire tutto il materiale consegnato in comodato d'uso.
4. La cancellazione inoltre potrà avvenire nel caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, ossia:
 - inidoneità psicofisica, accertata mediante visita medica effettuata nell'ambito dell'attività di monitoraggio sanitario a cura della Protezione Civile della Regione;
 - inidonea condotta;
 - carenza di consenso scritto da parte dei genitori o di chi ne fa le veci, per i volontari minorenni.

Art. 4

1. I volontari appartenenti al gruppo comunale saranno addestrati a cura della Direzione regionale della protezione civile. Mediante degli incontri formativi organizzati dal Gruppo Comunale, i volontari vengono indirizzati verso corsi specifici, adatti alle loro qualità, finalizzati all'acquisizione di conoscenze specifiche all'operatività in sicurezza.
2. La Direzione Regionale sottoporrà i volontari alle opportune visite mediche, in modo che ciascun volontario sia impiegato esclusivamente in attività compatibili con il suo stato di salute.

Art. 5

1. Le attività del Gruppo Comunale si suddividono in attività ordinarie, attività d'emergenza e attività di supporto. Tutte queste attività possono essere svolte anche con altri Gruppi di Protezione Civile.

LE ATTIVITÀ ORDINARIE

Hanno la caratteristica di essere programmabili e sono attuate dal Gruppo Comunale nell'arco dell'anno.

Le principali sono:

- attività di previsione e prevenzione: sono le attività di ricognizione e di manutenzione straordinaria da attuarsi sul territorio comunale. Lo scopo è quello di individuare e possibilmente mitigare eventuali cause che possano determinare uno stato di emergenza. Per fare questo è necessario identificare e classificare i rischi presenti sul territorio.
- attività di formazione: per poter agire in modo rapido ed efficace durante l'emergenza è importante che i volontari e il gruppo comunale siano adeguatamente formati e preparati. La formazione è quindi da considerarsi un'attività fondamentale ed indispensabile per i membri del Gruppo.
- attività di addestramento e manutenzione: è importante che i mezzi e le attrezzature in dotazione siano mantenuti in efficienza e che i volontari li sappiano utilizzare con padronanza e in totale sicurezza.
- esercitazioni: sono attività tese a verificare il livello di efficienza ed efficacia dei sistemi di intervento in situazione di possibile emergenza sui principali e probabili eventi interessanti uno o più territori comunali.

LE ATTIVITÀ DI EMERGENZA

I volontari sono chiamati, secondo possibilità e competenze, a operare in situazioni di eventi o calamità che provocano disagio o danni alla popolazione ed alle strutture.

A seconda dell'entità dell'evento e della sua estensione, il Gruppo sarà coordinato dagli organi istituzionali preposti all'intervento.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

I membri del gruppo si rendono disponibili per attività di supporto alle forze istituzionali presenti durante eventi o manifestazioni pubbliche di rilevante entità.

Art. 6

All'interno del gruppo comunale è istituita la squadra specializzata volontari antincendio boschivo, in relazione al particolare rischio incombente sul territorio. Ne fanno parte i volontari che hanno frequentato l'apposito corso con esito positivo.

I volontari, fino al compimento del diciottesimo anno d'età, possono essere iscritti all'elenco dei volontari con specializzazione antincendio boschivo, esclusivamente per finalità formative e non per l'impiego in attività di estinzione di incendi boschivi.

Fino a quando non sarà diversamente regolato, in attuazione della L.R. 22.01.1991, n.3 modificata dall'art. 9 dalla L.R. 15.04.1991 N. 15, per quanto riguarda la costituzione ed il funzionamento delle Squadre Comunali di Volontari Antincendio Boschivo, continuano ad applicarsi le norme relative contenute nel "Regolamento di attuazione della L.R. 18.02.1977 n. 8, inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organici del Corpo Forestale Regionale" approvato con D.P.G.R. del 28.12.1978, n. 01016/Pres., in particolare quelle previste dagli artt. 15 e seguenti.

Art. 7 CARICHE

Le Cariche comunali di Protezione Civile vengono individuate nelle sotto elencate figure:

- **SINDACO**: è il Responsabile della Protezione Civile a livello comunale. E' il "Referente Istituzionale" del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
- **ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE**: con delega del Sindaco, svolge funzioni di rappresentatività istituzionale, cura i rapporti con l'esterno in caso di emergenza e di concerto con il coordinatore, partecipa all'organizzazione delle attività del gruppo.
- **RESPONSABILE COMUNALE**: viene generalmente individuato tra il personale del Comune e si occupa delle attività e delle pratiche di carattere tecnico-amministrativo.
- **COORDINATORE**: nominato dal Sindaco, è il responsabile della gestione operativa e in sicurezza del Gruppo, dell'utilizzo e manutenzione delle attrezzature in dotazione, della concreta realizzazione, in accordo con il Sindaco, delle attività svolte dal Gruppo Comunale, dei rapporti operativi con la

Protezione Civile della Regione per la gestione dei volontari e dei loro interventi durante le diverse attività ed in particolare durante le situazioni di emergenza.

- **CAPOSQUADRA:** nominato dal Sindaco, e' il referente operativo della squadra, sovrintende le attività svolte dai volontari, è individuato dall'assemblea degli stessi per capacità, competenza, esperienza e disponibilità. Assieme al coordinatore svolge un ruolo determinante nell'organizzazione e gestione della vita e della sicurezza operativa del gruppo.
- **SEGRETARIO:** nominato dal Sindaco, su proposta del coordinatore, svolge le funzioni relative all'ufficio di segreteria comprendenti: la redazione e la tenuta dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Gruppo, la tenuta dell'elenco degli aderenti e degli altri libri sociali; predispone la modulistica necessaria, mantiene la corrispondenza e, infine, si occupa in via preliminare della verifica di conformità dei requisiti posseduti dagli aspiranti volontari a quelli richiesti dal Regolamento e dalla normativa, nonché del loro tesseramento.

Sono inoltre individuabili all'interno del Gruppo le seguenti figure:

- **MANAGER FORMATIVO:** è il referente della Protezione Civile Regionale per quanto riguarda le attività di formazione del gruppo comunale e, di concerto con il coordinatore e i capisquadra, svolge un ruolo fondamentale nella formazione/istruzione dei volontari.
- **MEDIATORE TECNOLOGICO:** è il punto di riferimento per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi informatici per l'informazione, la comunicazione e la didattica online.
- **RESPONSABILE WEB:** si occupa di aggiornare o di integrare i dati presenti sul portale della Protezione Civile Regionale relativi ai volontari e alla struttura di Protezione Civile del proprio comune, nonché di inserire nel sito, anche Comunale, documenti e modulistica di interesse al Servizio di Protezione Civile.

Art. 8 DEFINIZIONI

La Squadra: struttura operativa di base del Gruppo Comunale. Ha la funzione di svolgere attività di previsione, prevenzione e manutenzione. Coordinate da un Caposquadra, le squadre operano a seconda degli accordi operativi interni al gruppo comunale.

La squadra dovrà svolgere le operazioni di previsione e prevenzione concordate dal Gruppo e provvede alle manutenzioni delle attrezzature e della Sede.

In caso di emergenza è chiamata ad adoperarsi per i primi interventi operativi di base e a rendere pronti e fruibili i mezzi e le attrezzature in dotazione.

Caposquadra: volontario di riferimento individuato per capacità, competenza, esperienza e disponibilità al quale si chiede di coordinare in sicurezza l'operato della squadra e il corretto impiego dei mezzi ed attrezzature in dotazione. Questo onere comporta la conoscenza dei rischi e la conoscenza della condizione del volontario sotto il punto di vista formativo e sanitario.

Il caposquadra è il responsabile dell'operato della squadra secondo le consegne che gli verranno impartite dal coordinatore e secondo il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza e dei singoli volontari e della squadra stessa.

Volontario: elemento costitutivo fondamentale della squadra al quale, come riportato all'art. 2 del presente regolamento, è richiesto impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, concretizzato nel rendersi disponibile nei tempi e modi concordati e nel rispettare le consegne operative del caposquadra.

Art. 9

1. Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare costruttivamente alle attività menzionate nell'art. 5, nonché alle esercitazioni propedeutiche all'operatività in emergenza.
2. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile alcuna attività diversa ovvero contrastante con le finalità indicate.
3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di soccorso tecnico urgente (competenze dei VVFF), durante le emergenze il gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli organi istituzionalmente preposti all'intervento, sotto il cui coordinamento dovrà successivamente operare, se richiesto.
4. Dell'intervento in emergenza dovrà essere tempestivamente informata la Sala operativa regionale della protezione civile ed il Sindaco.
5. Tutte le attività svolte dal Gruppo dovranno essere evidenziate in apposite schede tenute dal Coordinatore.
6. Il Coordinatore predispone il programma delle attività di Protezione Civile da effettuarsi nel corso dell'anno e la dettagliata relazione sull'attività svolta dal Gruppo l'anno precedente e li espone al Gruppo entro il mese di gennaio. La stessa documentazione viene trasmessa al Sindaco.

Art. 10

1. Per dotare il gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti.

Art. 11

1. Ai gruppi comunali potranno essere concessi dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, contributi per l'acquisto di mezzi e attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza, previa iscrizione negli appositi elenchi del Dipartimento nazionale.
2. Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, ai sensi delle disposizioni di legge in vigore, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, debitamente autorizzate i seguenti benefici:
 - mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
 - mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
 - copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione;
 - rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso dalla regione delle spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati. Tali spese dovranno essere documentate.

Art. 12

Ai fini dell'applicazione dei benefici indicati, il Sindaco, in caso di impiego del gruppo di volontari comunali in emergenza, ovvero nei casi di attività esercitativa, preventivamente approvata, provvederà a certificare i nominativi ed i tempi d'impiego dei volontari.

Art. 13

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, il quale, sentito il coordinatore del gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare ovvero la conseguente esclusione. In tal caso, il volontario è obbligato a restituire al coordinatore l'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione; in caso d'inadempimento, verrà a lui addebitato il costo dei beni.

Art. 14

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 15

Per i casi non previsti dal presente Regolamento ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale.